

ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "Associazione per l' Aiuto ai Giovani Diabetici Regione Sicilia", in breve A.G.D.

ART.2 – SEDE

L'associazione ha sede legale in Ragusa via Monsignor Iacono n. 12. Il consiglio direttivo potrà istituire sedi secondarie, determinando di volta in volta il regolamento di funzionamento ed i responsabili.

ART.3 – DURATA

L'associazione ha durata illimitata. Essa può essere sciolta oltre che per le cause previste dalla legge, anche per deliberazione dell'assemblea con la maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 4 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione che non ha scopi di lucro ed opera per soli fini di solidarietà si propone i seguenti fini:

- a) Promuovere e diffondere con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorire la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti;
- b) Istituire ed educare i giovani diabetici e le loro famiglie, mediante corsi, pubblicazioni, convegni ed ogni altro mezzo divulgativo;
- c) Stimolare gli organismi politici, amministrativi e sanitari ad assumere un impegno sempre più marcato al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale non offre interventi adeguati;
- d) Promuovere, sviluppare e suggerire iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie;
- e) Favorire e promuovere iniziative di solidarietà a favore delle famiglie di giovani diabetici;
- f) Sostenere e promuovere la ricerca scientifica nel campo del diabete mantenendo stretti contatti con le altre associazioni italiane e straniere;

g) Per le realizzazioni degli scopi sociali l'associazione si avvale di prestazioni volontarie e gratuite dei soci.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili, titoli finanziari o disponibilità liquide ad essa comunque pervenuti.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e lo svolgimento della propria attività provengono da:

- a) Contributi degli associati;
- b) Da elargizioni e contributi di privati simpatizzanti e sostenitori;
- c) Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

A seguito di scioglimento gli eventuali residui patrimoniali saranno devoluti ad associazioni aventi finalità analoghe.

ART. 6 – ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione è aperta ad ogni persona fisica senza distinzione di nazionalità o limitazioni di residenza.

La qualifica di associato si acquisisce solo dopo delibera di accettazione da parte del consiglio direttivo e previo pagamento del contributo annuo, la cui misura minima è fissata di anno in anno dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo sarà tenuto a motivare all'interessato le cause dell'eventuale diniego di ammissione.

ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati vengono distinti tra:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono soci ordinari i genitori dei giovani diabetici, i giovani diabetici se maggiorenni o, in caso di minori orfani il tutore.

Sono soci sostenitori coloro che non rientrando espressamente nelle altre categorie di soci intendono partecipare all'associazione per dare il proprio contributo economico e di attività personale a titolo gratuito.

Sono soci onorari coloro che, soci o non soci, hanno contribuito con meriti particolari alla realizzazione degli scopi sociali. Vengono nominati su proposta del Presidente per deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati possono partecipare alle assemblee.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci ordinari e sostenitori.

Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del contributo annuo dovuto. In caso di mancato versamento il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Il Segretario.

Sono eleggibili alle cariche sociali dell'associazione esclusivamente i genitori di giovani diabetici e/o i giovani diabetici.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il primo semestre.

L'assemblea procede specificamente:

- all'approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio, predisposto sotto forma di rendiconto ed accompagnato dalla relazione illustrativa del consiglio direttivo;
- all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- alla nomina del consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti entro i limiti di cui all'art. 10;
- alla trattazione di tutti gli ulteriori argomenti che il consiglio direttivo riterrà di porre alla sua attenzione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti comunque con almeno 25 soci. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli associati potranno farsi rappresentare in assemblea con delega da attribuire ad altri associati.

Ogni associato non potrà rappresentare più di cinque associati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, riguardo al funzionamento dell'assemblea si applicano gli articoli 20, 21, 23, del Codice Civile.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero di consiglieri da sette a tredici, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Esso viene eletto a voto palese.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

Nel caso in cui nel corso del triennio vengano meno consiglieri, per dimissioni o decesso, in sostituzione degli stessi verranno cooptati i primi dei non eletti. I consiglieri cooptati rimangono in carica per il periodo residuo di validità del consiglio.

Il consiglio si riunisce su proposta del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

A questo spetta a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- c) accettare nuovi associati, come escludere associati inadempienti agli obblighi associativi;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese vive previa approvazione dell'assemblea.

ART.11 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal consiglio fra i suoi membri, rappresenta l'associazione verso i terzi, ed ha la facoltà di stare in giudizio per l'associazione. Il Vice Presidente, eletto anch'egli dal Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Essi durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

ART. 12 – SEGRETARIO

Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed ha anche le funzioni di tesoriere. Verbalizza le deliberazioni del consiglio. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

ART. 13 – Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-tesoriere vengono eletti dal consiglio direttivo a voto palese e con la maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 14 – GESTIONE FINANZIARIA

Il Consiglio Direttivo predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio di previsione dell'associazione. La gestione finanziaria è affidata al Segretario che provvederà ai vari pagamenti, nei limiti di previsione del bilancio preventivo e dietro autorizzazione del Presidente o del Vice Presidente.

ART. 15 – Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti in materia.